DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1984

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo, conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/400/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/167/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che nel 1977 il governo lussemburghese ha notificato il decreto ministeriale del 20 aprile 1977, recante seconda modifica del decreto ministeriale del 30 gennaio 1976 sulla concessione di un'indennità compensativa agli imprenditori agricoli per il 1976;

considerando che, secondo il combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve esaminare se, tenuto conto del citato decreto ministeriale del 20 aprile 1977, le disposizioni applicate nel Granducato del Lussemburgo per l'anno 1976 ai fini dell'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE siano tuttora conformi alle condizioni prescritte per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune prevista all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE; che infatti, per quanto riguarda il 1976, sono stati approvati finora, con le decisioni 76/698/CEE (5) e 76/948/CEE (6), solo il decreto ministeriale del 30 gennaio 1976 e la sua prima modifica, introdotta con decreto ministeriale del 20 luglio 1976;

considerando che la revisione dell'indennità compensativa, prevista dal citato decreto ministeriale del 20 aprile 1977, risponde alle condizioni e all'obiettivo della direttiva in oggetto;

considerando che è possibile che, in seguito all'attuazione del decreto ministeriale del 20 aprile 1977, i massimali fissati per l'anno 1976 all'articolo 7 della direttiva 75/268/CEE, nel suo testo applicabile nel 1976, siano stati superati in alcuni casi; che la presente decisione non può prendere in considerazione siffatte eventualità;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è stato consultato sugli effetti finanziari;

considerando che il contenuto della presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni applicate per il 1976 nel Granducato del Lussemburgo, ai fini dell'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE, sono tuttora conformi, tenuto conto del decreto ministeriale del 20 aprile 1977, alle condizioni prescritte per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune prevista all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.
(5) GU n. L 236 del 27. 8. 1976, pag. 32.
(6) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 37.